

Allegato "A" al numero 9047/4205 di repertorio

Statuto dell'Associazione
"A.N.A.M.A.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI MERCI AEREE"

ART. 1 - Costituzione

E' costituita in Milano, secondo le leggi vigenti, un'Associazione aperta alle aziende esercenti attività di spedizione merci via aerea con la denominazione:

A.N.A.M.A.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI MERCI AEREE

ART. 2 - Scopi

L'Associazione aderisce a "CONFETRA" ed è affiliata alla "Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali - Fedespedi".

Si propone i seguenti scopi:


- a) di rappresentare e curare gli interessi degli associati "Fedespedi" per tutte le attività inerenti il trasporto aereo;
- b) di stabilire rapporti permanenti fra gli associati per tutti i problemi e le questioni di comune interesse;
- c) di assistere i singoli associati direttamente nei loro atti, ricorsi, reclami, vertenze, e altro ancora, presso le Compagnie di Navigazione aerea, autorità, enti e simili, ove ciò si renda necessario per perseguire un interesse comune di tutti gli associati;
- d) di studiare e prospettare alle autorità, associazioni e Compagnie di Navigazione aerea tutti quei provvedimenti inerenti ai traffici di esportazione e/o importazione, dalla cui soluzione dipenda direttamente o indirettamente l'attività degli associati;
- e) di stabilire rapporti di reciproca collaborazione e appoggio con associazioni nazionali ed internazionali consimili per il conseguimento degli scopi comuni;
- f) di conseguire una leale e feconda collaborazione fra gli associati;

Resta di esclusiva competenza della "Fedespedi" tutto quanto concerne la regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, controversie comprese ed ogni altra attività di carattere sindacale. Sono altresì esclusi dai compiti dell'Anama tutti quei problemi in genere che investono gli interessi comuni all'intero settore della spedizione e del trasporto.

ART. 3 - Associati

A far parte dell'Associazione sono ammesse le aziende già associate alla "FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI", con la qualifica di agente IATA ed in regola con il pagamento dei contributi associativi a "Fedespedi", con esclusione di quelle controllate o collegate, definite dall'art. 2359 C.C., da Compagnie di Navigazione aerea.

L'adesione data all'Associazione obbliga gli Associati a versare i contributi alla "Fedespedi" nella misura e nei modi proposti dal Consiglio



Direttivo della "Fedespedi" stessa, approvati dall'Assemblea Generale, commisurati sulla totalità del personale in forza su tutto il territorio nazionale.

L'adesione contemporanea delle aziende anche a una o più Associazioni territoriali membri della "Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali" non comporta in alcun caso duplicazione alcuna dei contributi associativi.

Le aziende associate sono rappresentate in Associazione dal loro titolare o da un loro delegato, direttamente coinvolto e/o responsabile del traffico aereo.

ART. 4 - Ammissione associati

Gli associati a "Fedespedi", in regola con il pagamento dei contributi associativi ed agenti IATA, divengono associati ad "Anama" con semplice richiesta scritta all'Associazione.

ART. 5 - Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo di osservare lo Statuto "Anama" e lo Statuto della "Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali" nell'ambito dei rispettivi scopi statutari. Deve inoltre essere osservato il Manuale di comportamento per il rispetto della normativa a tutela della concorrenza e del mercato.

Per effetto dell'avvenuta iscrizione l'associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge e statutario, fino alla cessazione dell'iscrizione stessa così come regolata nel seguito del presente articolo.

La qualità di associato si perde:

- 1) per la cessazione dell'attività esercitata, con decorrenza dalla data di cancellazione dagli albi della Camera di Commercio;
- 2) per dimissioni volontarie date dal legale rappresentante dell'impresa per tutta la sua organizzazione da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- 3) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, per i motivi e con le modalità previste dalle norme disciplinari;
- 4) per la perdita della qualifica di agente IATA;
- 5) per la perdita della qualifica di associato "Fedespedi".

I contributi associativi versati alla "Fedespedi" dalle aziende aderenti all'Associazione, non comportano per le stesse alcun interesse o diritto sui beni dell'Associazione e/o della "Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali".

ART. 6 - Sanzioni disciplinari

Il Presidente dell'Associazione, quando venga in qualsiasi modo a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, convocherà la parte nel più breve tempo possibile per l'eventuale giustificazione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione per l'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.

Ove il rappresentante dell'associato che ha commesso una infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa a meno che non specificatamente invitato a maggioranza. In ogni caso la

partecipazione avverrà senza diritto di voto.

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono:

- a) il richiamo;
- b) la sospensione temporanea;
- c) l'espulsione dall'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, può applicare il richiamo e la sospensione temporanea.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare l'espulsione dell'associato dell'Associazione.

Contro le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni.

Su tale ricorso l'Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.

Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine alla applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente potrà altresì dare comunicazione del provvedimento, quando esecutivo, agli altri associati e alla Camera di Commercio.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) due Vice Presidenti.

ART. 8 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate e deve essere convocata dal Presidente con avviso spedito con lettera ordinaria o tramite posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione. In casi di urgenza l'assemblea può essere convocata mediante telegramma, telex, telefax o posta elettronica senza l'osservanza dei termini di cui al paragrafo precedente.

Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

Ad essa deve essere sottoposta la relazione del Consiglio Direttivo sulla situazione generale dell'Associazione.

L'Assemblea nomina 9 (nove) Consiglieri che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea Generale

L'Assemblea ha piena facoltà di determinare, aggiornare gli scopi e le funzioni dell'Associazione, apportando le relative modifiche al presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando la convocazione



sia richiesta almeno da un terzo degli associati.

Ogni associato può chiedere l'inclusione nell'ordine del giorno di argomenti attinenti l'attività dell'Associazione. La richiesta deve pervenire alla Presidenza almeno 7 (sette) giorni prima della convocazione.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando vi partecipi almeno la metà degli associati, sia di persona che per delega; in seconda convocazione quando vi partecipi un numero qualsiasi di associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Nelle Assemblee ciascuna azienda associata ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe fra imprese nel limite di 5 (cinque).

ART. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da:

- un Presidente, due Vice Presidenti, dai rimanenti 6 (sei) Consiglieri eletti e da 2 (due) Consiglieri nominati dai Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Nella sua prima riunione dopo l'Assemblea Generale Ordinaria, il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza di voti, e scegliendoli fra i Consiglieri in carica, un Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente può essere sostituito in caso di assenza o altro impedimento da un Vice Presidente.

Nel caso si verifichi l'assenza o altro impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti la Presidenza sarà assunta dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati e sulle loro eventuali espulsioni o decadenza, promuove le iniziative e adotta provvedimenti nell'interesse dell'Associazione aderendo alle direttive tracciate dall'Assemblea Generale. Designa il Segretario, delibera sui reclami degli associati e tratta gli argomenti inerenti l'attività sociale.

Tutte le cariche sono gratuite, non possono essere assunte che dalle persone fisiche previste dall'art. 3.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta ed amministra l'Associazione, sorveglia l'osservanza delle norme statutarie, convoca l'Assemblea, presiede le riunioni e firma con il Segretario il relativo verbale.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto, ma non può durare in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente, o un suo rappresentante espressamente delegato, partecipa agli organismi confederali previsti dallo Statuto "Confetra" ed a quelli federali previsti dallo statuto "Fedespedi".

ART. 12 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglierà quando almeno tre quarti degli associati riuniti in regolare Assemblea, daranno a tale scopo voto favorevole.

Art. 13 - Codice Etico

1. La qualità di associato comporta l'obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti della "Anama" il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti

contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

3. Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando, anche con l'assistenza della "Anama", ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

4. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all'attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell'Associazione.

5. All'impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l'impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l'espulsione dall'Associazione.

F.to Biagio Bruni

F.to Marco Avagliano notaio (L.s.)

